



**CITTÀ DI JESOLO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2017/35 DEL 23/05/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

**OGGETTO:** PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "PIANO DEL PIAVE": ADOZIONE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**PREMESSO** che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003, n. 812 dell'08/04/2008 e con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10.04.2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- che in seguito all'entrata in vigore della variante di adeguamento al piano di area della laguna ed area veneziana e di adeguamento alla L.R. 05.03.1985 n. 24 e Varianti Puntuali ai sensi della L.R. 61/85 approvata con modifiche d'ufficio dalla giunta regionale Veneto con delibera n.2652 del 04.08.2000, pubblicata sul B.U.R. Veneto 79 in data 05.09.2000, le norme tecniche d'attuazione prevedono la redazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica al fine di disciplinare gli interventi relativi ai manufatti afferenti alle acque;
- con delibera di consiglio comunale del 30/11/2016 n. 108, è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm. e dell' art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.

**PRESO ATTO** che:

- con delibera di giunta comunale n. 302 del 17/11/2015 è stata costituita l'unità di progetto settoriale per la redazione del piano urbanistico attuativo denominato "piano del Piave";
- con determinazione dirigenziale n. 1797 del 23/12/2015 è stato aggiudicato allo studio MATE Soc. Coop.va l'incarico professionale specialistico per la redazione della relazione di screening per lo studio di valutazione di incidenza (VIncA), del rapporto preliminare ambientale di cui alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) e della relazione paesaggistica del piano urbanistico attuativo denominato "Piano del Piave";
- l'ambito d'intervento comprende l'alveo del fiume Piave, nonché le aree golenali, all'interno dell'argine maestro; in particolare viene preso in considerazione il tratto del fiume Piave a partire da via Sacca, collocata al confine con il Comune di San Donà di Piave, fino alla foce in corrispondenza della frazione di Cortellazzo;
- l'obiettivo principale del presente piano è quello di individuare le fasce fluviali dove poter collocare le bilance, pontili e attracchi di futura realizzazione.

**CONSIDERATO** che il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è corredato dai seguenti elaborati:

All.	Relazione illustrativa- documentazione fotografica	Prot. 80537/16
All.	Norme tecniche di attuazione - tipologia bilancia e tipologia pontile.	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 1	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 2	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 3	Prot. 80537/16
	Valutazione di incidenza - screening	Prot. 8705/17

Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 1	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 2	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 3	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto foce	Prot. 8705/17
All.	Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;	Prot. 8705/17
All.	Relazione paesaggistica - Allegato: book fotografico	Prot. 8705/17

PRESO ATTO che sono stati acquisiti:

- il parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna del 23/03/2017 prot. n. 18678;
- il parere con prescrizioni dell’U.O. edilizia privata del 28/03/2017 prot. n. 19537;
- il parere con prescrizioni del Distretto delle Alpi orientali del 30/03/2017 prot. n. 20025;
- il parere prescrizioni dell’Area tutela e sviluppo del territorio – direzione infrastrutture trasporti e logistica – U.O. logistica e ispettorato di porto del 11/04/2017 prot. n. 23088;
- il parere con prescrizioni dell’Area tutela e sviluppo del territorio – direzione operativa - U.O. Genio civile litorale Veneto del 05/05/2017 prot. n. 28986;
- il parere della Città metropolitana di Venezia – servizio caccia e pesca del 18/05/2017 prot. n. 32435;

VERIFICATA la compatibilità urbanistica e normativa della variante in oggetto rispetto alle previsioni del PAT, del PRG vigente e al PUA approvato.

VISTA la l.r. 27/06/1985, n.61 e ss. mm.

VISTA la l.r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

#### PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di adottare il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato “piano del Piave” e costituita dai seguenti elaborati:

All.	Relazione illustrativa- documentazione fotografica	Prot. 80537/16
All.	Norme tecniche di attuazione - tipologia bilancia e tipologia pontile.	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 1	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 2	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 3	Prot. 80537/16
	Valutazione di incidenza - screening	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 1	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 2	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 3	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto foce	Prot. 8705/17
All.	Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;	Prot. 8705/17
All.	Relazione paesaggistica - Allegato: book fotografico	Prot. 8705/17

3. approvare le seguenti prescrizioni contenute nel parere:

– della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna:

“l'oggetto della stessa, in quanto riconducibile in via esclusiva alla materia urbanistica, non integra alcuna competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, come richiamato dalla nota prot. n. 18498 del 28-10-2013 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

Si rammenta, infine, che le fattispecie che legittimano la scrivente Amministrazione ad esprimersi sull'elaborazione di piani e strumenti urbanistici sono quelle riconducibili alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero con riferimento alla materia paesaggistica, ai disposti di cui all'art. 145, comma 5, del D.Lgs. 42/2004”;

– dell'U.O. edilizia privata:

- all'art. 6 lettera “C” dopo l'indicazione della superficie massima dei capanni che dovrà risultare di 20 mq. comprensivi delle pareti esterne, aggiungere “ con dimensioni fissate di ml. 5,00 x 4,002; togliere parola allegato 4 e inserire allegato alla “tipologia della bilancia e pontile”. Sia inoltre congruente e adeguato l'elaborato grafico della tipologia con le dimensioni e caratteristiche specificate nella norma in quanto l'allegato grafico attuale non è corrispondente;
- all'art. 8 nel titolo sostituire la parola permesso di costruire con titolo abilitativo; dopo le parole normativa vigente aggiungere: gli interventi di cui sopra saranno disciplinati per l'ottenimento del titolo abilitativo previsto ai sensi del Dpr. 380/01. “

– del Distretto delle Alpi orientali:

Le aree indicate dal P.U.A. per la localizzazione delle sopraddette strutture sono perimetrate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI-4bacini), approvato con DPCM 21.11.2013, come aree fluviali a cui sono applicabili gli artt. 8 e 13 delle Norme di Attuazione, attualmente vigenti (e visionabili al link [http://pai.adbve.it/PAI\\_4B\\_2012/relazione/norme\\_Atтуazione\\_PAI\\_4bacini.pdf](http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/norme_Atтуazione_PAI_4bacini.pdf)).

In particolare il comma 4 dell'art. 8 dispone che "al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali" tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolando e comunque non impedendo il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della Stessa;
- non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Più specificatamente l'art. 13, al comma 3 dispone che nelle aree fluviali gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità", nonché "è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione..."

Oltre a ciò si richiamano gli indirizzi della pianificazione di bacino contenuti nel Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.), approvato con D.P.C.M.

2.10.2009, il quale dispone- all'art. 13, comma 1 -che "...le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, possono essere assentite per un massimo di anni sei ..." e- al comma 2- "Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata."

Detto Piano, infatti ha previsto interventi di manutenzione e di ricalibratura del tratto terminale, che per la loro eventuale realizzazione non possono trovare impedimento per la presenza di manufatti simili a quelli previsti dal Piano in oggetto.

Tali interventi, inoltre, sono stati ricompresi anche nel documento di cui alla Direttiva 2007/60/CE, recentemente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Pertanto, il P.U.A. di cui all'oggetto, dovrà, ai fini della compatibilità con la pianificazione di bacino, tener presenti i termini e le prescrizioni sopra richiamate;

- dell'Area tutela e sviluppo del territorio – direzione infrastrutture trasporti e logistica – U.O. logistica e ispettorato di porto:
    - a. Allegato "Norme tecniche- Tipologia bilancia e tipologia pontile" all'art. 6 p. b) "Attracchi e pontili". La procedura per la realizzazione di attracchi e pontili è subordinata alla concessione dello spazio acqueo e delle pertinenze a terra così come disciplinato dalla Dgr n. 1792/2012. Si propone pertanto di sostituire il periodo dell'articolo sopra citato dalla riga tre iniziando dalle parole per la loro realizzazione fino a ente competente con la seguente formula: "per la loro realizzazione il Richiedente dovrà preventivamente ottenere la concessione all'uso dello spazio acqueo dalla Regione del Veneto- U.O. Logistica ed Ispettorato di porto in applicazione alla procedura normata dalla Dgr n. 1792/2012";
    - b. Allegato "Norme tecniche- Tipologia bilancia e tipologia pontile" all'art. 6 p. b) "Attracchi e pontili". Si ritiene necessario prescrivere in capo ai Concessionari degli spazi acquei gli oneri per garantire la manutenzione e le opere necessarie al mantenimento delle condizioni di navigabilità, nonché della segnaletica ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la navigazione;
  - dell'Area tutela e sviluppo del territorio – direzione operativa - U.O. Genio civile litorale Veneto:
    - ogni installazione dovrà essere singolarmente oggetto di concessione previa istruttoria con acquisizione del rispettivo parere di quest'Ufficio dove verrà peraltro definita la quota di imposta dell'intradosso della struttura del capanno per quanto riguarda le bilance da pesca;
    - non sono ammissibili insediamenti di bilance laddove l'area golenale a seguito di fenomeni di erosione naturale, risulta di ridotte dimensioni;
    - è categorico e inderogabile il divieto di piantumazioni nei corpi arginali e nelle aree di rispetto idraulico previsto dall'art. 96 del R.D. n. 523 in data 25/07/1904;
    - qualunque danno o guasto, causato alle opere idrauliche per effetto della realizzazione delle singole strutture, dovrà essere tempestivamente riparato in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile di Settore Idraulico;
  - della Città metropolitana di Venezia – servizio caccia e pesca:
    - nel tratto di fiume Piave da via Largon (in Comune di Eraclea) fino alla foce, identificabile nelle tavole di progetto "Tratto 2", "Tratto 3" e "Tratto foce" non è attualmente possibile realizzare e utilizzare ulteriori bilanciamenti, salvo modifiche della Carta Ittica o salvo quanto indicato al punto iv.;
    - l'approvazione del piano urbanistico attuativo non pregiudica, da parte della Città metropolitana, la trattazione secondo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di nulla osta per la realizzazione di nuovi bilanciamenti sul territorio di altri comuni;
4. di dare atto che gli elaborati della presente variante sono coerenti con quanto previsto dall'art. 19 della l.r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm..
  5. di stabilire che le sopraccitate prescrizioni dovranno essere ottemperate prima dell'approvazione del P.U.A. di iniziativa pubblica denominato " P.U.A. denominato "piano del Piave";
  6. di indicare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale settore incaricato di espletare le procedure connesse al deposito e alla pubblicazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004 n. 11 e ss. mm..

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  
RENATO SEGATTO

---

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.